

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Massimiliana Battagliese, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. omissis del Ruolo Generale Affari contenziosi per l'anno 2011

TRA

TIZIA

ATTRICE

E

SOCIETA'

CONVENUTA

E

COMPAGNIA ASSICURATIVA

TERZA CHIAMATA

Oggetto: azione risarcitoria contrattuale ed extracontrattuale

Conclusioni: come da atti e verbali di causa e come i seguito precisate

Riservata per la decisione nell'udienza del 21 settembre 2018, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe indicata, titolare della ditta individuale omissis, conveniva in giudizio la società per chiedere la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla negligente amministrazione e custodia dell'imbarcazione di cui era proprietaria, denominata *omissis* e più compiutamente descritta in atti, in violazione del contratto di ormeggio per **non aver fornito un approdo idoneo al ricovero delle unità da diporto e non aver prestato la dovuta vigilanza sulla banchina**, ai sensi dell'art. III del contratto di ormeggio, **violando anche le regole dell'arte nautica nell'alaggio delle imbarcazioni da diporto**, precisando che la Compagnia assicurativa, con cui era assicurata la detta imbarcazione, non aveva liquidato l'intero valore assicurato, corrispondente al valore dell'imbarcazione, pari ad € 180.000, ma soltanto la somma di € 120.000 e che, dunque, la convenuta avrebbe dovuto essere condannata al pagamento della somma di € 60.000, pari alla differenza tra il valore dell'imbarcazione cui corrispondeva il danno, e l'indennizzo corrisposto dall'assicuratrice.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battagliese, del 22 febbraio 2019

Chiedeva, inoltre anche il danno per mancato guadagno con riferimento ai contratti di locazione della barca, che costituiva oggetto della sua attività lavorativa, il lucro cessante per i contratti che non poteva stipulare e che si erano prospettati concretamente nelle proposte allegate in atti.

Precisava, infatti, che la Società gestiva il *omissis* denominato *omissis*, ubicato nel Comune di Palermo, in virtù di contratto di affidamento di aree in concessione demaniale, ex art. 45 bis cod. nav. e che con la stessa aveva stipulato contratto di ormeggio della barca, a far data dal 1/7/2011 e con scadenza al 30/6/2012, per il corrispettivo annuo di € 5.400; che il corrispettivo era stato pagato anticipatamente, mediante assegni bancari corrisposti alla Società, all'atto della sottoscrizione del contratto; che nella mattina del 22 febbraio 2012, una mareggiata aveva investito il porticciolo turistico mentre l'imbarcazione si trovava alata sulla banchina per il compimento di opere di rimessaggio; che l'alaggio era stato eseguito da personale della Società convenuta, ai sensi dell'art. 3, par. 1 del contratto d'ormeggio ma che, a causa dell'imperizia nel posizionamento dell'imbarcazione, in alloggio sottostante il piano rialzato della banchina dove, in prossimità dei frangiflutti, era stata alata da personale della Nautica *omissis* anche altra unità da diporto, le onde, sbalzando l'altra imbarcazione dall'invasatura la facevano precipitare dal piano superiore della banchina a quello su cui era stata alata la barca che, a causa del peso finiva per precipitare, sbattendo sulla banchina e poi era trascinata in acqua dalle onde e andava a collidere sugli scogli, siti sul lato opposto alla banchina, dove si arenava; che a causa della dinamica del sinistro l'imbarcazione riportava una falla sul lato di sinistra dell'opera viva e diverse altre lesioni allo scafo ed anche all'opera morta come il distacco del bulbo, il danneggiamento della pala del timone e della deriva; che tutti gli impianti elettrici e gli ulteriori impianti di bordo, il motore e tutto l'equipaggiamento dell'unità, erano andati perduti.

Con riferimento agli altri danni patrimoniali, dedotti per la perdita dell'imbarcazione, precisava che oltre ad essere stata costretta ad annullare i contratti di locazione della barca già stipulati, per un ammontare complessivo di € 22.300, perdendo i rispettivi noli, non avrebbe potuto più dare in locazione l'unità da diporto, che costituiva il suo unico bene produttivo, per il periodo necessario all'acquisto di una nuova imbarcazione, che si poteva determinare in un anno, tenuto conto del tempo necessario al reperimento di una nuova imbarcazione, dei mezzi finanziari necessari ad acquistarla, delle necessarie pratiche amministrative per la registrazione e per la verifica della mancanza di gravami; che, dunque, la Società doveva essere condannata anche al risarcimento da lucro cessante, per mancata stipulazione dei contratti di locazione per il tempo necessario per la sostituzione dell'imbarcazione, che, tenuto conto delle proposte contrattuali prodotte nel giudizio poteva essere determinato in € 65.300,00.

Infine, chiedeva, altresì, la condanna alla restituzione della somma anticipatamente pagata ed imputabile al periodo di mancato utilizzo, successivo al sinistro, posto che il contratto di ormeggio doveva ritenersi sciolto, per la perdita dell'imbarcazione, o risolto per fatto e colpa della Società, a far data dal 22 febbraio 2012, per la somma di € 1.903,56.

Si costituiva la SOCIETÀ per contestare tutte le avverse deduzioni, deducendo in particolare che il contratto di ormeggio escludeva la propria responsabilità, ponendola a carico della proprietaria dell'imbarcazione "*in relazione a tutti gli obblighi inerenti la sicurezza attiva e passiva e alla custodia della medesima*" ma, precisava ancora la convenuta, il contratto espressamente escludeva l'obbligo della custodia delle unità da diporto ormeggiate; tuttavia, in ogni caso chiedeva la chiamata in causa della Società di Assicurazione per l'eventuale manleva.

Si costituiva, dunque, la COMPAGNIA ASSICURATIVA, di cui era autorizzata la chiamata in causa, per chiedere il rigetto eccependo che la polizza non copriva i danni per il mancato

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battagliese, del 22 febbraio 2019

uso dell'imbarcazione e, con riferimento al danno diretto di quest'ultima, la non operatività della garanzia nel caso di specie poiché, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, tutte le operazioni di alaggio erano concluse alla data del sinistro e la mareggiata del mattino del 22 febbraio 2012 **interveneva quando la barca era già alata sulla banchina per le opere di rimessaggio.**

Svolto l'accertamento tecnico preventivo in corso di causa e assunta la prova testimoniale ammessa, anche delegata, la causa era, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2018, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Deve essere premesso che - sulla base della trattazione della causa, come emergente dagli atti delle parti e da tutti i documenti acquisiti al giudizio, valutabili ex artt. 115 e 116 c.p.c., e con esclusione delle domande non meramente emendative rese nel corso del processo - emergono incontestati i fatti sopra ricostruiti relativamente alla **esistenza del contratto di ormeggio** e all'evento occorso in data 22 febbraio 2012 nonché ai danni scaturiti; ciò che resta in contestazione è, per un verso, il nesso di causalità con l'imperito e negligente comportamento ascritto all'ormeggiatore e, per altro verso ed ancora prima, **l'esistenza di un'obbligazione di custodia all'interno del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.**

Ebbene, per quanto concerne la posizione della convenuta società non v'è dubbio che il dato dell'imprevedibilità dell'evento che si qualifica di caso fortuito è assorbente.

Al riguardo valga la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, 1 febbraio 2018, N. 2482, che ha compiuto un completo *excursus* sulla responsabilità per i danni da cose in custodia, ex art. 2051 cc, affrontando tutte le problematiche ad esso connesse. Peraltro la vicenda è di particolare importanza per la soluzione del caso in esame, tenuto conto che in entrambe si tratta di un di risarcimento di danni patiti a seguito di eventi atmosferici.

Orbene, la mancanza dell'obbligo di custodia rende maggiormente palese l'esclusione della responsabilità della convenuta, in quanto il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia mentre il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Ed invero, nell'ipotesi di pacifica applicabilità dell'art. 2051 c.c., atteso il potere di fatto con la cosa custodita ed il custode: *<<...detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).>>.*

Tanto più, dunque, nel caso pacifico del **carattere imprevedibile ed eccezionale dell'evento dannoso**, precisato anche dal perito nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo: supponendo l'esistenza dell'obbligo di custodia (che, al contrario, dalla fattispecie risulta espressamente escluso) è evidente che la mareggiata occorsa nella giornata del sinistro presenta senz'altro quei caratteri di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità.

Prosegue la Cassazione, *"in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battagliese, del 22 febbraio 2019

del nesso causale tra la cosa e il danno...; incombe poi al custode ... dare la prova della circostanza...che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. Su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837...per «caso fortuito» idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall'art. 2051 cod. civ., va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ma l'imprevedibilità deve essere intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come «normale», vale a dire entro margini di oscillazione – anche ampi – intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli. Su queste premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.».

Ciò posto, allora il *thema decidendum* si prospetta particolarmente semplice essendo ancorato al dato dell'esistenza dell'obbligo di custodia che, come già sopra accertato, è del tutto escluso nel rapporto intercorso tra le parti del contratto di ormeggio.

Pertanto, resta assorbita ogni valutazione in ordine alla obbligazione garantita con il contratto assicurativo.

Deve, invece, essere riconosciuta la restituzione della maggior somma versata pari all'importo di euro € 1.903,56, portata nell'assegno bancario n. omissis, in atti allegato e circostanza non contestata, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della risoluzione del contratto, a mente dell'art. 1463 c.c. dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c.

Concludendo, l'evento atmosferico, così come detto nel caso concreto, è risultato da solo idoneo a determinare l'evento dannoso e connotato dai caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, determinando altresì la risoluzione del contratto.

Le spese di lite devono essere compensate in ragione della soccombenza, seppur minima, anche della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Accertata la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta;
- Rigetta la domanda risarcitoria;
- Condanna la Società a restituire le somme a titolo di canoni di locazione anticipatamente pagati, oltre interessi dalla domanda introduttiva del presente giudizio;
- Condanna la compagnia assicurativa a tenere indenne la Società di cui al punto che precede per la somma indicata;
- Compensa le spese processuali.
- Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti

Roma, 22 febbraio 2019

IL GIUDICE

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battagliese, del 22 febbraio 2019
dott.ssa Massimiliana Battagliese

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS